

PROROGA FINO AL 2020

Accertamento lungo

Per lo scudo dei transfrontalieri termini di accertamento prorogati al 2020. È questa una delle novità introdotte con la regolarizzazione dei conti esteri di italiani ex residenti all'estero contenuto nel decreto fiscale (dl 148/17) approvato al Senato. Il mini scudo consentirà ad ex residenti all'estero e transfrontalieri di emergere dall'estero, sanando le violazioni degli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale commesse con un prelievo minimo forfetario del 3%. La misura, più che una riedizione della recente voluntary disclosure, si accosta maggiormente allo scudo del 2009. La platea degli interessati è certamente più ridotta rispetto al passato ma l'appeal della nuova procedura non è trascurabile. Il provvedimento passa ora alla Camera. La disposizione, recata dal nuovo art.5-septies sarà fruibile da soggetti attualmente residenti in Italia (e loro eredi) che, in passato, sono stati iscritti all'Aire ovvero hanno prestato la attività lavorativa, in via continuativa, all'estero in zona di frontiera o in paesi limitrofi. Oggetto della regolarizzazione sarebbero le attività depositate e le somme detenute su conti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione, derivanti da redditi di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo prodotti all'estero, nonché dalla cessione di beni immobili detenuti presso lo Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa continuativa. Gli autori delle violazioni dovranno procedere alla trasmissione dell'istanza di regolarizzazione entro il 31 luglio 2018 e potranno dovranno al pagamento spontaneo del dovuto, senza possibilità di compensazioni, alternativamente, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018 oppure in tre rate mensili consecutive di pari importo a partire dalla medesima data. In quest'ultimo caso, la procedura potrà ritenersi perfezionata solo con il pagamento dell'ultima rata. La disposizione, per espressa previsione normativa, non sarà applicabile alle somme già oggetto di voluntary disclosure e, in nessun caso, potrà dare luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate dall'interessato. In deroga al principio di irretroattività (art. 3 dello Statuto del contribuente), limitatamente ai redditi potenzialmente oggetto della misura, sono stati prorogati al 30 giugno 2020 i termini in scadenza alla data del 1° gennaio 2018.

*Stefano Loconte
e Giancarlo Marzo*